

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Verbale N°6/2022

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 9,30, presso la sede del Comune di Misilmeri, si è riunito a seguito di regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n.30 del 12/04/2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Cammisano Dottor Calogero;
- Di Fresco Dottor Fabrizio Giuseppe ;
- Russo Dottor Leonardo.

RICHIESTA DI PARERE AVENTE PER OGGETTO: "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2022".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso

che:

- a seguito della istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ai sensi dell'art.1, comma 639 della L.147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo, 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normative vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art.1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva, tra le funzioni attribuite all'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995 n.481) e già esercitati negli settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a coperture dei costi di esercizio e di investimento, compresa

la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n.205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza a la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art.1 comma 527 lettere c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze a segnalazioni presentate dagli utenti a dai consumatori, singoli o associati.

Vista

la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR) e succ. mod. ed integrazioni;

Dato atto

che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso

che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relative ai costi delle annualità 2018 e 2019;


Data atto

che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedure di approvazione del Piano prevede all'art.6 che sulla base della normative vigente, il gestore predisponde annualmente il Piano economico-finanziario, secondo, quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili della documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili della documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Atteso

che lo stesso art. 6, relativamente alla procedure di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari ella



elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente e da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normative vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salve la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente le approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto

che l' "Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso concreto, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Visto

l'art.1, comma 683 della L.147/2013 s.m. ed int. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvarle, entro il termine fissato da norme stateli per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia."

Considerato

che il termine per l'approvazione del PEF 2022/2025, ad oggi è fissato per il giorno 31 maggio 2022;

Richiamato

l'articolo 1, comma 653, della L.147/2013, come modificato dall'art.1, comma 27, lett. b) della L.208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".


Dato atto

che come indicate nella note metodologica allegata al D.M. 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinate secondo tecniche di regressione lineare multiple, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Vista

le "Linee guide interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013 e relative utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n.443 del 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso

The image shows three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

che sono state definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato

l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto

il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 da approvare contestualmente con deliberazione dal Consiglio Comunale nella stessa data;

Viste

le tariffe del tributo per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche e non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla Deliberazione ARERA del 3 Agosto 2021, 363/2021/R/Rif, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e le modalità indicate nella Determina del 04 Novembre 2021, 2/DRIF/2021;

Vista

la Relazione effettuata dall'Ufficio Tributi, allegata alla deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), con la quale sono state individuate tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

Visto

il prospetto dei Costi dal quale si evince che i costi complessivi del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono stati quantificati, per l'anno 2022, in complessivi euro 4.939.706,49 ai quali vanno sottratte le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2020, per l'importo di €. 15.957,23 (costo da ripartire €. 4.923.749,26) oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, pari al 5%, la cui applicazione è stata confermata dall'art.1, comma 666, della legge n.147/2013, e s.m.i. "ALLEGATO B";

Visto

lo schema delle tariffe redatto dall'Area Servizi tributari della TARI 2022, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del PEF e delle banche dati dei contribuenti alla data del 12.5.2022, e finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della legge n.147/2013, e s.m.i. "ALLEGATO C";

Tenuto conto

- che la previsione di gettito della tassa sui rifiuti - TARI relativa all'anno 2022, è stata determinata nei seguenti importi:
- Gettito presunto della TARI € 4.923.749,26
- Gettito presunto tributo provinciale TEFA (5%) € 241.735,64

Totale € 5.165.484,90

- che la copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 (in totale euro 4.923.749,26), viene garantita, in misura pari al 100,00%, nel modo seguente:

- per l'importo di euro 4.834.357,15 dal gettito della tassa TARI;

- per l'importo di euro 89.392,11, correlato alle ulteriori agevolazioni ed esenzioni di cui all'art.1, comma 660, della legge n.157/2013, e s.m.i., e all'art.25 del regolamento comunale per la disciplina della TARI, mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ;

Viste

le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, che risultano dall'allegato prospetto della delibera tariffe TARI.

Visto

il D.L.gs. 267/2000 e successive m. e integ..

Visto

il D.L.gs 118/2011 e succ. mod. e integr..

Visto

il Regolamento Comunale dell'Ente per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17 giugno 2021.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi responsabili delle aree , "Servizi Tributarî" ed "Economico-Finanziaria" riportati nella proposta di Deliberazione in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad Oggetto: " Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2022".

Infine in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e s.m.i, si raccomanda il Responsabile dell'Ufficio, a trasmettere la presente deliberazione, dopo l'approvazione da parte del Consiglio, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.


La seduta è chiusa alle ore 12,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Misilmeri li 25 Maggio 2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti


- Russo Dottor Leonardo

Presidente



- Cammisano Dottor Calogero

Componente



- Di Fresco Dottor Fabrizio Giuseppe

Componente

